



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

DELIBERA N. 817 DEL 26 settembre 2018

OGGETTO: Istanza singola di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d. lgs. 50/2016 presentata da Ecologia e Servizi Italia S.r.l. – Procedura aperta per l'affidamento dei Servizi integrati di raccolta rifiuti nel Comune di Cetraro - Importo complessivo a base d'asta: euro 4.736.260,00 - S.A.: CUC Cetraro -Acquappesa - Guardia Piemontese - Fuscaldo

PREC 164/18/S

Il Consiglio

VISTA l'istanza singola prot. n.127205 del 15 novembre 2017 presentata dalla società Ecologia e Servizi Italia S.r.l., nella quale l'istante evidenzia di essere stata esclusa dalla procedura in oggetto per il mancato possesso del requisito di capacità tecnico professionale richiesto dal bando di gara relativo all' «aver svolto nell'ultimo triennio (2014-2015-2016), senza incorrere in gravi contestazioni, almeno un servizio di raccolta e trasporto di rifiuti urbani differenziati e residuali, reso in favore di un ente locale con popolazione non inferiore a 10.000 abitanti, per un periodo non inferiore ad un anno e senza interruzione, di importo fatturato nel predetto triennio non inferiore a euro 1.894.504,00». L'istante ritiene illegittima l'esclusione e chiede di essere riammesso alla gara, sostenendo di aver dimostrato il possesso del requisito mediante avvalimento nei confronti di un operatore economico qualificato autonomamente e per intero per la capacità tecnica richiesta;

VISTO l'avvio dell'istruttoria effettuato in data 26 luglio 2018;

VISTA la documentazione in atti e le memorie presentate dalle parti;

RILEVATO che sulla questione posta può decidersi ai sensi dell'art. 10 del sopra richiamato Regolamento;

CONSIDERATO che la *ratio* della previsione di requisiti tecnici di partecipazione di una certa entità è quella di selezionare concorrenti che possiedano adeguati livelli di capacità ed esperienza per l'esecuzione dell'appalto. La non frazionabilità dei cosiddetti servizi di punta è stata ripetutamente affermata dalla giurisprudenza e negli atti dell'Autorità, soprattutto a proposito dei raggruppamenti temporanei di concorrenti, nel senso che il requisito debba essere posseduto per intero da un singolo componente del raggruppamento medesimo (da ultimo: TAR Campania, sez. II, 9 luglio 2015, n. 1560; delibera n. 1103 del 25 ottobre 2017; delibera n. 1228 del 22 novembre 2017 recante Bando-tipo n. 1 per l'affidamento di servizi e forniture sopra soglia comunitaria);



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

CONSIDERATO che nell'istanza di partecipazione la società Ecologia e Servizi Italia S.r.l. ha dichiarato di aver svolto nell'ultimo triennio un servizio di raccolta e trasporto di rifiuti urbani per un importo di euro 1.716.437,21 e di voler coprire la parte mancante del requisito richiesto, per un valore di euro 178.066,79, avvalendosi di una parte del requisito posseduto dall'operatore economico indicato quale ausiliario;

CONSIDERATO che il contratto di avvalimento allegato ai fini della partecipazione alla gara prevedeva espressamente il prestito del requisito soltanto per la quota mancante di euro 178.066,79;

RILEVATO pertanto che il contratto di avvalimento presentato è inidoneo a dimostrare il requisito richiesto, in quanto con tale contratto il concorrente non acquisisce l'intera capacità tecnica necessaria ma solo la quota residua di cui è carente, mediante la sommatoria di due servizi diversi, con ciò ponendosi in contrasto con il principio sopra richiamato della non frazionabilità del servizio di punta;

CONSIDERATO, con riguardo al profilo della eventuale riammissione in gara, che la possibilità di integrare la documentazione carente, rettificando o sostituendo quanto già presentato, costituirebbe una inammissibile violazione dei canoni di imparzialità e *par condicio* dei concorrenti. Come già precisato nella Determinazione n. 1 dell'8 gennaio 2015, la dichiarazione di avvalimento e le risorse oggetto del relativo contratto sono elementi funzionali all'ottenimento dei requisiti, da possedersi, inderogabilmente, alla scadenza del termine perentorio di presentazione dell'offerta. Pertanto, deve ritenersi preclusa la possibilità per la stazione appaltante di attivare il soccorso istruttorio;

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione:

- l'operato della stazione appaltante conforme alla normativa di settore.

Raffaele Cantone

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 5 ottobre 2018

Il Segretario Maria Esposito